



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA

Reg. delibere n. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) NEL
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO MUNICIPALE.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattordici** del mese di **maggio**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa	P	Fiorio Luca	P
Dalla Riva Sandra	P	Bello Edoardo	P
Nordera Alberto	P	Bacco Carlo	P
Giordani Vittorio	P		

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l'assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) NEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO MUNICIPALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:

“Con la legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali.

L’imposta comprende:

I.M.U.(Imposta Municipale Unica) dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) a carico di tutti i fabbricati: abitazione principale, i fabbricati strumentali all’attività agricola, i fabbricati rurali ad uso abitativo e le aree edificabili.

TA.RI. (Tassa Rifiuti) è a copertura dei costi di servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con questa delibera andiamo ad approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale” che regola l’applicazione nel nostro comune di tale imposta.

Il regolamento, oltre ad una parte comune riguardante le norme generali, è diviso in tre sezioni riguardanti le tre tassazioni ed è stato emanato al fine di disciplinare l’applicazione della I.U.C. assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Il Sindaco lascia la parola al Dott. Lamberto Gobbetti per l’illustrazione tecnica e per eventuali chiarimenti.”

Il dott. Lamberto Gobbetti illustra la proposta di regolamento dal punto di vista tecnico-giuridico.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Comunali:

Il Consigliere Edoardo Bello chiede alcuni chiarimenti in merito alla tassazione sui terreni agricoli, sugli avvisi di accertamento, da parte del Comune, sul termine di rimborso da parte dei contribuenti e sulle modalità delle sanzioni da applicare.

Il Funzionario Dott. Lamberto Gobbetti risponde alle varie richieste del Consigliere Edoardo Bello, con particolare riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, ossia che in base all’attuale disposizione di legge, i terreni agricoli del Comune di Cazzano di Tramigna non sono tassati. Le modalità di determinazione delle aliquote TA.S.I. ed I.M.U. sono evidenziate nei successivi punti. Il Segretario Comunale comunica che sono state apportate alcune modifiche al regolamento per maggiore comprensione o perché costituente refuso. Le modifiche già consegnate in questa sede al Consigliere Edoardo Bello riguardano: art. 7 dell’indice “Norme di interesse comune alle tre sezioni; art. 2 ultimo capoverso della sezione dedicata alla TA.S.I.; art. 5 della sezione dedicata alla TA.SI.; art. 7 della sezione dedicata all’ I.M.U.;

Esaurita la discussione.

Pemesso che la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, all’art. 1, comma 639 istituisce l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che l'*Imposta Unica Comunale* si compone di:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) per la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- **TA.S.I.** (Tributo sui servizi indivisibili) per la componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TA.R.I.** (Tassa sui Rifiuti) per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C., dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento I.MU.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.09.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TA.R.ES.

Visto il comma 703, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.MU.;

Visto il comma 704, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TA.R.ES.;

Ravvisata la necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'I.MU. – resa salva dalla I.U.C. – e la legge 27 dicembre 2013, n. 147 d'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014.

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti I.MU.-TA.S.I.-TA.R.I., sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento I.MU. sopra richiamato, sostituendo il Regolamento TA.R.ES. in quanto detto regime di prelievo sui rifiuti è soppresso, con la regolamentazione del

nuovo regime TA.R.I. e la disciplina del nuovo tributo TA.S.I. volto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Espressa la necessità di abbassare il limite per la riscossione coattiva da € 30,00 come per legge, a € 10,00, in quanto la TA.S.I. è a carico, per un modesto importo variabile dal 10% al 30%, del detentore dell'immobile, nel caso di dissociazione tra possessore e detentore.

Tenuto conto della seguente suddivisione per “titoli” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità 2014:

- commi da 639 a 640 – I.U.C.;
- commi da 641 a 668 TA.RI.;
- commi da 669 a 681 TA.S.I.;
- commi da 682 a 705 – disciplina generale.

Visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dove è indicato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TA.RI. in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote TA.S.I. in conformità con i servizi e i costi individuati per i servizi indivisibili e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Considerato che i Comuni, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della L. 147/2013, possono, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. 446/97, affidare l’accertamento e la riscossione della TA.RI., ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e riscossione dell’I.MU..

Espresso che il Comune di Cazzano di Tramigna si è già adoperato per operare tramite riscossione diretta, avendo approvato la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2013.

Visto lo schema di Regolamento comunale I.U.C. predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla presente proposta di deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/92, interpretato dall’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/00 e poi integrato dall’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il D.M. 19 dicembre 2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- Il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione legale dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo il dettato dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011.

Preso atto che l'approvando regolamento allegato al presente atto di proposta deliberativa avrà effetto dal 1 gennaio 2014.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2014;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 507/93;
- il Decreto Legislativo n. 446/97;

- la Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento I.MU.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07.09.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TA.R.ES.

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 5; contrari n.---; astenuti n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista “Insieme Bello Edoardo Sindaco”); espressi da n. 7 Consiglieri votanti:

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **Di adottare** un unico Regolamento I.U.C., comprendente la disciplina (delle sue componenti) I.MU., TA.S.I., TA.RI., sostituendo quindi integralmente il regolamento I.MU. e il regolamento TA.R.ES. richiamati in premessa.
3. **Di affermare** che il prelievo sui rifiuti TA.R.ES. è stato soppresso con il comma 704, dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplinato dal nuovo regime TA.RI. e TA.S.I. per il finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.
4. **Di affermare** che la disciplina I.MU. è stata innovata ripetutamente a partire dalla sua introduzione avvenuta nel 2011, con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. **Di ritenere** imprescindibile introdurre la fiscalità locale TA.RI. e TA.S.I., coordinandola con la rinnovata disciplina I.MU., attraverso un unico atto, fonte di diritto normativa–regolamentare di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014.
6. **Di ritenere** necessario abbassare il limite per la riscossione coattiva da € 30,00 come per legge, a € 10,00, in quanto la TA.S.I. è a carico, per un modesto importo variabile

dal 10% al 30%, del detentore dell'immobile, nel caso di dissociazione tra possessore e detentore.

7. **Di approvare** l'allegato regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) come sopra descritto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
8. **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/00, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" e che compete al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – Tributi, ai sensi dell'art. 107, c. 1, del D.Lgs. 267/00, adottare le conseguenti procedure esecutive e gestionali.
9. **Di delegare** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
10. **Di prendere atto** che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 5; contrari n.--; astenuti n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista "Insieme Bello Edoardo Sindaco"); espressi da n. 7 Consiglieri votanti:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) NEL
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA. APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO MUNICIPALE.**

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 196

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all'albo online il 16-05-2014 e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, li 16-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _____.

Cazzano di Tramigna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini